

EPIGRAFE:

Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1). (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n. 251.

LIBRO SECONDO**TITOLO II****CAPO I****ARTICOLO N.314**

Peculato (1) (2).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis] (3). [II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.l.s. 6 settembre 2011, n. 159. (3) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a dieci anni" con le parole "da quattro anni a dieci anni e sei mesi". Precedentemente l'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, aveva sostituito la parola «tre» con la parola «quattro». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma) fermo: consentito (primo comma); non consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma); non consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (primo comma); v. per il secondo comma l'art. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.315

[Malversazione a danno di privati] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. [II]. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente».

ARTICOLO N.316

Peculato mediante profitto dell'errore altrui 1(2).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; 3812a, 4 c.p.p.]. [II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.3 competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite; v. artt. 2892 e 3915 c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

ARTICOLO N.316 bis

Malversazione di erogazioni pubbliche1 2(3)(4).

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste,⁵ è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni⁶ [323-bis, 640-bis]. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a

danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [3] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [4] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. [5] Le parole da «, finanziamenti, mutui» a «finalita' previste» sono state sostituite alle parole «o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [6] Comma così modificato dall'art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 181. Successivamente, a norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

ARTICOLO N.316 ter

Indebita percezione di erogazioni pubbliche¹(2)(3)(4).

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni,⁵finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri⁶. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.0007. [II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito⁸. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (1° comma primo periodo); facoltativo (1° comma secondo e terzo periodo) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit. [2] La parola «pubbliche» è stata sostituita alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [3] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. [4] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [5] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art.28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit. [6] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [7] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. A norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. n. 75/2020, cit., il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea». [8] Per un'ipotesi di aumento della sanzione nei casi di indebita percezione del contributo erogato in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 58, comma 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: «8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro.».

ARTICOLO N.317

Concussione (1).

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1) Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.317 bis

Pene accessorie(1).

[I] La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. [II] Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni. [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Il testo, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente : «Pene accessorie. - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea» Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 5 l. 26 aprile 1990, n. 86.

ARTICOLO N.318

Corruzione per l'esercizio della funzione(1)(2).

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni 3. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86. [2] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). [3] Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Precedentemente l'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, aveva sostituito le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da uno a sei anni».

ARTICOLO N.319

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (1) (2) (3).

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 4, 323-bis; 3812b, 4 c.p.p.] (4). (1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a otto anni" con le parole "da sei a dieci anni". L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 bis

Circostanze aggravanti (1) (2).

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3). (1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 ter

Corruzione in atti giudiziari (1) (2) (3).

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (4). [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (5). (1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le parole «da sei a dodici anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da tre a otto» con le parole «da quattro a dieci». (5) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da cinque a dodici anni» con le parole «da sei a quattordici anni», e le parole: «da sei a venti anni» dalle parole: «da otto a venti anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito la parola «quattro» con la parola «cinque». competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (primo comma e prima parte del secondo comma); obbligatorio (seconda parte del secondo comma) fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.319 quater

Induzione indebita a dare o promettere utilità(1).

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi 2. [II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 3. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo (1° comma; 2° comma seconda parte); non consentito (2° comma prima parte) fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma) custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma); non consentita (2° comma) altre misure cautelari personali: consentite (1° comma; 2° comma seconda parte); v. art. 2892 c.p.p. (2° comma prima parte) procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. [2] L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi». [3] L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

ARTICOLO N.320

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (1) (2) (3).

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (4). [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato».

ARTICOLO N.321

Pene per il corruttore (1) (2).

[I]. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (3). (1) Articolo sostituito dall'art. 11 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Comma modificato dall'art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

ARTICOLO N.322

Istigazione alla corruzione (1) (2) (3).

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis]. [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (5). [III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (6). [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis]. (1) Articolo sostituito dall'art. 12 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha

sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri». (5) Comma modificato dall'art. 3 l. 7 febbraio 1992, n. 181. (6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318». competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (primo e terzo comma); facoltativo (secondo e quarto comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite (secondo e quarto comma); primo e terzo comma: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.322 bis

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione , abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(1)(2)(3).

[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche4: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali 6; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali7. 5-

quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁸⁹. [II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 , e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso¹⁰: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo¹¹; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali ¹². [III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300. [2] Rubrica dapprima sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, e successivamente modificata dall'art. 1, comma. 1, lett. a) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha inserito le parole «, abuso d'ufficio» dopo le parole «istigazione alla corruzione». Il testo della rubrica, come modificato dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri». Precedentemente l'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva inserito nella rubrica le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità». [3] Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p. (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione , v. art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159. [4] Alinea modificato dall'art. 1, comma. 1, lett. b) d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 che ha sostituito le parole «, 322, terzo e quarto comma, e 323» alle parole «e 322, terzo e quarto comma,». [5] Numero inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237. [6] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [7] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. [8] Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. [9] Successivamente, a norma dell'art.7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea». [10] Alinea modificato dapprima dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che ha inserito il riferimento all'articolo 319-quater, secondo comma. [11] Le parole «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state aggiunte dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116. [12] Le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività

economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.322 ter

Confisca (1) (2).

[I]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (3).

[II]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. [III]. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. (1) Articolo inserito dall'art. 31l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. Per l'applicabilità del presente articolo ai delitti in materia di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, v. art. 1143l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). V. inoltre art. 64l. 27 marzo 2001, n. 97, in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune. (3) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, ha inserito dopo le parole: «a tale prezzo» le parole: «o profitto».

ARTICOLO N.322 ter

Custodia giudiziale dei beni sequestrati¹

[I]. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità

giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1 lett. p) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.322 quater

Riparazione pecuniaria(1).

[I]. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno². [1] Articolo inserito dall'art. 4, l. 27 maggio 2015, n. 69. [2] L'art. 1, comma 1, lett. q) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha inserito dopo la parola: «320» la seguente: «, 321» e ha sostituito le parole «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,» alle parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,».

ARTICOLO N.323

Abuso d'ufficio 12.

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità³, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ⁴, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni ⁵. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234. [2] Per la responsabilità

amministrativa da reato delle persone giuridiche, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, v. art. 25, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. [3] L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento". [4] Sull'obbligo di astensione degli amministratori degli enti locali, v. artt. 77 e 78 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. [5] L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, ha sostituito alle parole: «da sei mesi a tre anni», le parole: «da uno a quattro anni».

ARTICOLO N.323 bis

Circostanze attenuanti (1).

[I]. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite [65n. 3] (2). [II]. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. [65n. 3] (2). (1) Articolo inserito dall'art. 14 l. 26 aprile 1990, n. 86. e successivamente modificato dall'art. 62l. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69ha modificato la rubrica, sostituendo "Circostanza attenuante", con "Circostanze attenuanti". (2) Il riferimento all'articolo 319-quater è stato inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. V. art. 15 l. n. 300, cit. (3) Comma aggiunto dall'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69.

ARTICOLO N.323 ter

Causa di non punibilità¹

[I]. Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. [II]. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi

utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. [III]. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. r) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

ARTICOLO N.324

[Interesse privato in atti di ufficio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni».

ARTICOLO N.325

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. (1) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela

notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 1183, 201 c.p.p.], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno. [III]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 26 aprile 1990, n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); facoltativo (prima parte del terzo comma) fermo: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); consentito (prima parte del terzo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (prima parte del terzo comma) altre misure cautelari personali: consentite (prima parte del terzo comma; v. 2892 c.p.p. per le rimanenti ipotesi) procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.327

[Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. [II]. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto».

ARTICOLO N.328

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (1).

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. [II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi

abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (1) Articolo dapprima modificato dall'art. 17 l. 13 aprile 1988, n. 117, e successivamente così sostituito dall'art. 16 l. 26 aprile 1990, n. 86. competenza: Trib. collegiale arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.329

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

[I]. Il militare [2 c.p.m.p.] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. 2892 c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.330

[Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. Il testo recitava: «[I]. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità sono puniti con la reclusione fino a due anni. [II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. [III]. Le pene sono aumentate, se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari».

ARTICOLO N.331

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

[I]. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [3582] o di pubblica necessità [359n. 2], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro [332, 635n. 2]. [II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. [III]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (1). (1) L'art. 330 è stato abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. competenza: Trib. monocratico (primo comma); Trib. collegiale (secondo comma) arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma); v. 2892 c.p.p. (primo comma) procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.332

[Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione».

ARTICOLO N.333

[Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. [II]. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. [II]. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento».

ARTICOLO N.334

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1).

[I]. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571-4 c.p.p.; 81-85, 104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia [259 c.p.p.], al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro [3883]. [II]. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia [3884]. [III]. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. (1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. art. 289, comma 2, c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.335

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1).

[I]. Chiunque, avendo in custodia [259 c.p.p.] una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571, 4 c.p.p.; 81, 85, 104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa, per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [388-bis]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.335 bis

Disposizioni patrimoniali (1).

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240,

primo comma. (1) Articolo inserito dall'art. 61l. 27 marzo 2001, n. 97. V. l'art. 64 l. n. 97, cit., in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune.

ARTICOLO N.346 bis

Traffico di influenze illecite(1).

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi². [II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 3 [III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio 4. [IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁵. [V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. competenza: Trib. monocratico (Udienza preliminare) arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: v. art. 289 2 c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. [2] L'art. 1, comma 1, lett. t) num. 1) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha sostituito il presente comma, il testo precedente era il seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni». [3] L'art. 1, comma 1, lett. t) num. 2) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha sostituito le parole seguenti: «altra utilità» alle parole: «altro vantaggio patrimoniale». [4] L'art. 1, comma 1, lett. t) num. 2) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha sostituito le parole seguenti: «altra utilità» alle parole: «altro vantaggio patrimoniale». [5] L'art. 1, comma 1, lett. t) num. 3) l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore

dal 31 gennaio 2019, ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

ARTICOLO N.353

Turbata libertà degli incanti.

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro (1). [II]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro (1). [III]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata [354]; ma sono ridotte alla metà. (1) Comma modificato dall'art. 9 della l. 13 agosto 2010, n. 136 che ha sostituito alle parole «fino a due anni» con le parole «da sei mesi a cinque anni». Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito (terzo comma); facoltativo (primo e secondo comma) fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (primo e secondo comma) altre misure cautelari personali: consentite (primo e secondo comma); v. art. 290, comma 2, c.p.p. procedibilità: d'ufficio

ARTICOLO N.353 bis

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). (1) Articolo inserito dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136. competenza: Trib. monocratico arresto:

facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite; v. art. 290, comma 2. c.p.p. procedibilità: d'ufficio